



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

SEZIONE LAVORO

R. G. 909/2021

Il Giudice

- sciogliendo la riserva;
- considerato che appare condivisibile l'ordinanza del Tribunale di Nola del 22.2.2022, invocata dalla ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio in fattispecie analoga a quella in esame [“(...) l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati è stata disposta in quanto il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito al reclamante, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad uno dei candidati cui è già stato destinato. È quindi inevitabile che la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso al ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo ad uno degli attuali assegnatari, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914 (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa ... (immissione in ruolo) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», per cui non può che richiamarsi il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il



giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati», tale integrazione non essendo necessaria, invece, «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (in tal senso testualmente, da ultimo, Cass., sent. n. 36356/2021)»];

- considerato che nel caso di specie, a giudicare dal contenuto del ricorso, vi sarebbero controinteressati non specificamente indicati dalla parte istante (v. paragrafo 13 del libello), mentre (salvo diversa valutazione nel contraddittorio delle parti) non sembrerebbero tali i dirigenti scolastici menzionati al successivo paragrafo 22 (per l'assorbente considerazione che la “graduatoria del 2015, così come emendata nel 2021” non sembra rientrare nell'oggetto della controversia);
- ritenuto quindi (e fatta salva ogni diversa valutazione in prosieguo) che ogni decisione sarebbe *inutiliter data*;
- considerato che trattasi di questione che va affrontata (anche con riferimento alle statuizioni conseguenziali) previo contraddittorio (cfr. art. 101 c.p.c.);

P.Q.M.

- rinvia per la trattazione delle questioni relative al contraddittorio e per le conseguenziali statuizioni all'udienza straordinaria del 18.5.2022, ore 12,30.

Si comunichi

Vallo della Lucania, addì 5.5.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott. Giovanni Saporiti

